



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO "PNRR 2"

(Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36)



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Nuoro Ogliastra

Decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” – pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n.100, del 30 aprile 2022](#); in vigore dal 1° maggio 2022.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO	3
1. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici (art. 18, comma 1)	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	3
1. Disposizioni in materia di fatturazione elettronica (art. 18, commi 2 e 3)	3
2. Trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici (art. 18, comma 4)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	4
1. Portale del lavoro sommerso (art. 19).....	4
2. Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere (art. 34)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	5
1. Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20)	5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	5
1. Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino (art. 23)	5
2. Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA (art. 24).....	6
3. Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (art. 25)	6
4. Supporto tecnico operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica (art. 26)	7
5. Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (art. 27, commi 1 - 3)	7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE	8
1. Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali (art. 29)	8
2. Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR e per il rafforzamento dei servizi digitali (art. 32).....	8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	8
1. Disposizioni per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti (art. 33) ...	8
2. Disposizioni in materia di ZES e ZLS (art.37)	9

3. Abrogazioni (art.48).....	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	10
1. Digitalizzazione agenzie "tour operator" (art.38).....	10
2. Garanzie per finanziamenti nel settore turistico (art.39)	10
POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	11
1. Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del PNRR (art.7, co.1, lett. c)).....	11
2. Disposizioni per Formez PA (art. 8, commi 1 e 2).....	11
3. Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR (art. 10)	11
4. Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione (art. 11) ...	12
5. Utilizzo di economie degli Investimenti del PNRR (art.21).....	12
DISPOSIZIONI VARIE	13
1. Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (art. 42).	13
2. Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie (art. 22)	13

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici (art. 18, comma 1)

Il comma 1 modifica l'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **anticipando, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022**, il termine per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti tenuti all'obbligo di accettazione di pagamenti elettronici (soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali), in caso di mancata accettazione. Si ricorda che l'entità della sanzione è pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Disposizioni in materia di fatturazione elettronica (art. 18, commi 2 e 3)

La disposizione di cui al comma 2 estende **l'obbligo di emissione della fatturazione elettronica**¹ ai soggetti (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel c.d. "**regime di vantaggio**" (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel c.d. "**regime forfetario**" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). L'obbligo è, altresì, esteso, dalla medesima data, alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, e che hanno percepito nell'anno precedente proventi commerciali non superiori al limite di 65.000 euro².

Il suddetto obbligo decorre dal **1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, **superiori a euro 25.000** e, dal **1° gennaio 2024**, per i restanti soggetti.

Il comma 3 prevede, inoltre, relativamente ai soggetti il cui obbligo di fatturazione elettronica decorre dal **1° luglio 2022**, una specifica moratoria dalle sanzioni per il **terzo trimestre del periodo d'imposta 2022**. In particolare, per i citati soggetti non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o registrati o da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito), a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

¹ Come noto, la legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sia per le cessioni del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B) sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

² Si tratta, in particolare, dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. Trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici (art. 18, comma 4)

L'articolo 5-novies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 (c.d. decreto "Fisco Lavoro") ha introdotto per gli operatori finanziari (banche, poste, ecc.) l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronici utili per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Con la disposizione in esame, viene esteso il suddetto obbligo di trasmissione **per tutti gli strumenti di pagamento elettronici e non solo quelli che garantiscono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero per gli strumenti evoluti di incasso.**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Portale del lavoro sommerso (art. 19)

La disposizione, modificando l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, istituisce il Portale nazionale del sommerso (PNS), gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di favorire una più efficace programmazione dell'attività ispettiva, nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale.

Il PNS sostanzialmente sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'INL, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.

All'interno del PNS confluiscono, infatti, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale.

Più specificatamente, nel PNS – ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 10 citato – confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

Gli oneri stanziati sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro annui a partire dal 2023.

2. Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere (art. 34)

La disposizione fa rientrare il possesso della certificazione della parità di genere, di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006, tra le condizioni di riduzione del 30% della garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", nelle gare pubbliche ai sensi dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

Viene, inoltre, inserito il possesso di tale certificazione tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici dovranno indicare nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, ai sensi dell'art. 95, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

A tal riguardo, si fa presente che ad oggi la certificazione della parità di genere non è stata ancora resa pienamente operativa, in quanto si attende l'emanazione del DPCM attuativo previsto all'art. 46-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20)

La disposizione prevede che, per garantire una concreta ed efficace azione di lotta al fenomeno infortunistico e della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nella fase di realizzazione del PNRR, l'INAIL dovrà promuovere specifici protocolli d'intesa con aziende e grandi gruppi industriali che sono impegnati nella esecuzione degli interventi previsti nell'ambito del Piano. I Protocolli dovranno prevedere, tra gli altri, l'attivazione di:

- programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza al fine di qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori dei settori interessati da una maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materie come, tra le altre, robotica, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, ai fini del miglioramento degli standard di salute e sicurezza;
- sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati per l'analisi e gestione dei rischi, inclusi i rischi da interferenze derivanti dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della sicurezza.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra si provvede avendo a riferimento le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino (art. 23)

Il primo comma dell'articolo in esame esonera dal pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. I casi e le condizioni tecniche per l'attuazione della disposizione dovranno essere

definite con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame (comma 2). L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto decreto, con le modalità ivi stabilite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ulteriore misura per favorire l'utilizzo dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi è quella introdotta dal comma 3 che prevede che tale fonte energetica non rientri tra i prodotti energetici (Cfr. articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) e non sia sottoposta ad accisa se non direttamente utilizzata in motori termici come carburante.

Il successivo comma 4 introduce alcune integrazioni al vigente Testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (Cfr., in particolare, art. 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) promuovendo forme di digitalizzazione dei processi di irrigazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Vengono infine introdotte (comma 5) misure di semplificazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino (Cfr. art. 57, comma 1, lett. a), numero 2 del codice dell'ambiente, D.Lgs. 152/2006) e norme per meglio individuare le competenze in materia di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza da parte dell'amministrazione (Cfr. art. 250, comma 1-bis, del codice dell'ambiente).

2. Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA (art. 24)

Il comma 1 dell'articolo 24 prevede un potenziamento dell'attività di monitoraggio (già effettuata da ENEA) delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, al fine di valutare tutti i risparmi energetici connessi agli interventi di cui al predetto articolo.

Nel PNRR, l'erogazione del c.d. "Superbonus" (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1) è legata al raggiungimento di due specifici target: la superficie riqualificata energeticamente e la superficie riqualificata dal punto di vista sismico. Al fine di garantire il corretto monitoraggio dei predetti target, il comma 1 dell'articolo 24 in esame estende, di fatto, il monitoraggio di ENEA anche alle informazioni concernenti gli interventi di protezione sismica degli edifici.

Viene quindi previsto che le informazioni sugli interventi effettuati debbano essere trasmesse, per via telematica, all'Enea che dovrà elaborare le predette informazioni e trasmettere a sua volta una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Viene infine disposta (comma 2) una modifica alla governance dell'Enea attraverso l'introduzione della figura del direttore generale e specificata la copertura di spesa per l'incremento della dotazione organica.

3. Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (art. 25)

L'articolo interviene sul Programma nazionale di gestione dei rifiuti specificando che il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico rientri come parte integrante nei Piani di gestione dei rifiuti regionali e non più nel Programma nazionale. Tale piano di gestione delle macerie dovrà essere redatto in conformità alle linee guida da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Supporto tecnico operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica (art. 26)

Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica (MiTE), la disposizione istituisce, nello stato di previsione della spesa del Dicastero, un Fondo (con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024) finalizzato proprio a dare attuazione agli interventi del PNRR di competenza del Dicastero.

5. Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (art. 27, commi 1 - 3)

Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, l'articolo istituisce il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici "SNPS". Il SNPS, tramite l'adeguata interazione con il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale "SNPA", concorrerà al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici. Il SNPS svolgerà, in particolare, una serie di funzioni tra cui: l'identificazione e valutazione delle problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori; l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione; il concorso alla definizione e implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA); l'individuazione e lo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati; il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE

1. Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali (art. 29)

L'articolo 29 interviene sulla regolazione delle spese per l'acquisto, da parte delle amministrazioni centrali e locali, di servizi cloud infrastrutturali, estendo a regime le deroghe ai limiti di spesa per acquisti di beni e servizi, già previste dalla legge 27 dicembre 2019, n.160, anche all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

2. Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR e per il rafforzamento dei servizi digitali (art. 32)

La disposizione estende l'ambito di applicazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ricomprendendo ulteriori campi coerenti con le progettualità PNRR, tra cui banda ultra larga, digitalizzazione delle imprese e competenze digitali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Disposizioni per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti (art. 33)

Per l'attuazione della missione M3C2-4-Rifoma 1.3 (Semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*) del PNRR, si stabilisce che i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, comprendenti anche le necessarie opere e infrastrutture ad esse connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico in materia di esproprio (DPR n.327/2001) e caratterizzati da indifferibilità e urgenza.

Inoltre, si dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, nonché gli interventi connessi, ivi incluse le demolizioni e gli interventi di ripristino ambientale, sono assoggettati, al netto dei provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione di incendi, ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente, che costituirà, se necessario, variante allo strumento urbanistico, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

L'autorizzazione alla realizzazione delle opere sarà rilasciata a seguito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta in forma semplificata, alla quale parteciperanno tutte le amministrazioni interessate, compresa l'autorità marittima competente al rilascio di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone agevolato di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni (art. 39 del Codice della Navigazione). Il rilascio dell'autorizzazione costituirà titolo alla costruzione e all'utilizzo degli impianti, in conformità con il progetto approvato.

Il procedimento di autorizzazione unica deve concludersi entro 120 giorni, o 180 giorni in caso sia necessaria la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità, sul progetto di fattibilità tecnico-economica. Ogni eventuale procedimento di valutazione

di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico – economica è di competenza della Regione e tutti i termini per il provvedimento autorizzatorio unico regionale sono dimezzati.

2. Disposizioni in materia di ZES e ZLS (art.37)

Con una integrazione al comma 3, dell'art. 4 del D.L. 91/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 123/2017, si prevede l'introduzione di una procedura straordinaria per la variazione dell'area perimetrale delle Zone Economiche Speciali (ZES), nel rispetto della superficie massima consentita. La procedura sarà avviata dal Commissario della ZES ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Regione interessata.

Viene, inoltre, esteso il credito d'imposta previsto per gli investimenti all'interno delle ZES, anche all'acquisto di terreni, nonché alla realizzazione o all'ampliamento, oltre che all'acquisizione, di immobili strumentali agli investimenti. Vengono, altresì, stanziati complessivamente 250 milioni di euro nel triennio 2022-2024³, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027 per rafforzare la struttura produttiva delle ZES attraverso i "Contratti di sviluppo" (art. 43 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008). Le risorse saranno assegnate con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile al Ministero dello sviluppo economico, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.

Con riferimento alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), infine, si prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, per disciplinare le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione nonché le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione già previste per le ZES. Nelle more dell'emanazione del DPCM, si conferma l'applicabilità anche alle ZLS delle procedure previste per l'istituzione delle ZES, in quanto compatibili.

3. Abrogazioni (art.48)

Vengono abrogate alcune disposizioni normative recanti deleghe atte a disciplinare:

- le modalità di istituzione di un sistema comune di informazione e di biglietteria integrata nel trasporto ferroviario (art. 13-bis, commi 2 e 3 del d.lgs n.112 del 2015);
- l'organizzazione e il funzionamento della anagrafe nazionale delle patenti nautiche (art. 59, comma 1, lett. I) del d.Lgs. 229/2017);

³ Dell'intera somma, 50 milioni di euro sono stanziati per il 2022 e 100 milioni di euro vengono stanziati per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

- l'applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, battenti bandiera diversa da quella italiana (predetto art. 59, comma 1, lett. q);
- la definizione delle procedure e delle modalità per l'accertamento del tasso alcolemico dei diportisti (predetto art. 59, comma 1, lett. r);
- modifiche alla disciplina del DPR 12 gennaio 1998, n. 24, relativo ai certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nella navigazione interna (art. 11, comma 9, lett. a) d.lgs. 16 dicembre 2021, n.237).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Digitalizzazione agenzie "tour operator" (art.38)

La disposizione prevede che le risorse stanziare all'articolo 4 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la misura di credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator - di cui alla missione 1, componente 3, misura 4, sub-investimento 4.2.2 del PNRR - vengano destinate ad incrementare lo stanziamento per il sub-investimento 4.2.1 della stessa missione, componente e misura, dedicato all'intervento di contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche, di cui all'articolo 1, dello stesso decreto legge. Si vanno quindi ad aggiungere, ai 500 milioni di euro già stanziati per quest'ultimo intervento nel periodo 2022-2025 (cui va sommata una ulteriore autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022) i 98 milioni stanziati, per il medesimo periodo, per la digitalizzazione delle agenzie e tour operator.

Si prevede comunque che le domande di credito d'imposta per la digitalizzazione presentate da agenzie di viaggio e tour operator sul bando nel frattempo attivato dal Ministero del turismo e chiuso il 4 aprile 2022, in base al disposto del succitato articolo 4 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché del decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il MEF, del 29 dicembre 2021, vengano finanziate utilizzando in parte le risorse stanziare - per complessivi 100 milioni di euro nell'anno 2022 - al comma 13 dell'articolo 1 del medesimo decreto legge.

2. Garanzie per finanziamenti nel settore turistico (art.39)

L'articolo interviene sul comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, avente ad oggetto - si ricorda - la concessione di garanzie su finanziamenti erogati alle imprese alberghiere, agrituristiche, strutture ricettive all'aria aperta, del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, acquatici e faunistici, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico (con una riserva del 50% dello stanziamento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica).

In particolare, il comma 3-bis prevede che il consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI, nell'attività di concessione di tali garanzie a valere sull'istituita "Sezione Speciale Turismo" del Fondo stesso - con una dotazione di 358 milioni di euro per il

periodo 2021-2025 - adottati un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche e integri la propria composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Con l'articolo 39 del decreto in esame si dispone che l'operatività del Fondo per la richiamata attività abbia avvio anche in mancanza della prevista integrazione della composizione del Consiglio di gestione.

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

1. Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del PNRR (art. 7, comma 1, lett. c))

Viene prevista la ripartizione delle risorse residue e non impegnate sul PNRR, Missione 1 Componente 1 Sub-investimento 2.2.1 (Assistenza tecnica a livello centrale e locale), pari a 48,1 milioni di euro.

In particolare, 30 milioni di euro sono destinate al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali. I restanti 18,1 milioni di euro sono destinati al coordinamento e al rafforzamento delle attività operative di governance, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale (che cessa entro il 31 dicembre 2026) composta da professionisti ed esperti appositamente reclutati. Tale Unità centrale è dedicata: al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati; alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale e all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione.

L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica.

2. Disposizioni per Formez PA (art. 8, commi 1 e 2)

Considerate le esigenze assunzionali connesse al PNRR e al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022.

Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, fino al 31 dicembre 2024, da FormezPA, a titolo di anticipazione, per fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.

3. Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (art.10)

Per rafforzare la capacità amministrativa, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR (incluse le Regioni e gli enti locali), in deroga all'attuale divieto normativo, possono conferire, fino al 31 dicembre 2026, incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da più di due anni.

In presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio, può essere a loro affidato anche l'incarico di responsabile unico del procedimento.

4. Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione (art. 11)

Per consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR il comma 1 prevede, per le regioni a statuto ordinario, la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità. Il periodo di assunzione può essere superiore a trentasei mesi, ma non può eccedere la durata di attuazione dei progetti e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione, da parte dell'organo di revisione, del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 2 prevede che le risorse non utilizzate per le procedure concorsuali da parte delle amministrazioni centrali e regionali che hanno funzione di coordinamento nazionale, autorità di gestione, organismo intermedio, nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, possono essere utilizzate (previo trasferimento da parte dell'Agenzia per la Coesione) per la stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, che non può essere comunque superiore a 80.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione.

5. Utilizzo di economie degli Investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art.21)

Le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR possono destinare le risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, al finanziamento dei Progetti Bandiera - di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 - proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano. I Progetti Bandiera devono essere coerenti con le condizionalità, traguardi e obiettivi già fissati dalle rispettive missioni e componenti del PNRR interessate.

Si ricorda che il Progetto Bandiera è un "progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, coerentemente con le linee del PNRR".

DISPOSIZIONI VARIE

1. Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (art. 42)

La disposizione in esame differisce ulteriormente l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), dal 16 maggio 2022 al **15 luglio 2022**.

Contestualmente viene abrogata la disposizione, che prevedeva la proroga dell'entrata in vigore, al 31 dicembre 2023, delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui al Titolo II della Parte Prima del medesimo Codice.

La disposizione è strettamente collegata allo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari, il quale riscrive il citato Titolo II e introduce nuovi strumenti per la rilevazione tempestiva della crisi o dell'insolvenza. In particolare, le disposizioni di cui al citato schema di decreto legislativo recepiscono, integralmente, la più recente e dinamica disciplina della composizione negoziata della crisi (decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 21 ottobre 2021)⁴ in sostituzione del previgente sistema di allerta basato sul meccanismo degli indicatori della crisi e del procedimento di composizione assistita della crisi, dinanzi all'organismo di composizione della crisi (OCRI).

2. Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie (art. 22)

Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze un Fondo per le spese di gestione di tali beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

Le risorse di tale Fondo saranno ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti, in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della citata misura prevista dal PNRR.

⁴ Ricordiamo brevemente che ai sensi del nuovo art. 2 del D.L. n. 118/2021, l'imprenditore commerciale ed agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. L'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed gli eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi od insolvenza.